

Alla R.S.U. di Istituto
Alle OO.SS. territoriali

OGGETTO: informazione ai sensi dell'art. 30, c. 9, lettere b4) e b5) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Premesso che in questa sede si presumono conosciuti e integralmente richiamati gli artt. 10 ss. CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, circa i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5)) si rappresenta quanto segue.

Nella presente istituzione scolastica non si ravvisano le condizioni di carattere organizzativo per l'attivazione del lavoro agile di cui all'art. 12 del CCNL 2019/21, mentre è riconosciuta la possibilità di accedere al lavoro da remoto con riferimento ai criteri generali delle modalità attuative:

- a) È possibile addivenire alla stipula dell'accordo individuale per il lavoro da remoto in ordine nei casi e nelle attività rispettivamente individuati all'interno del piano delle attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare attività come la gestione del protocollo, la ricostruzione di carriera, gestione delle graduatorie interne ...
- b) Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro da remoto quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere necessariamente in presenza presso l'istituzione scolastica, quali a titolo esemplificativo: - attività presso sportelli incaricati del ricevimento del pubblico; - attività da svolgere mediante consultazione di documenti e fascicoli cartacei non trasferibili per ragioni di privacy e sicurezza fuori dai locali scolastici; - attività di ricezione e controllo merci e forniture; - attività tecniche di laboratorio per le quali è necessario l'utilizzo di macchine o strumentazioni presenti in sede.
- c) Si reputa adeguato stabilire il limite massimo di n° 1 unità di personale amministrativo, ad esclusione della figura del dsга, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 30.06 o 31.08, collocato in lavoro a distanza al fine di assicurare l'efficienza e la piena funzionalità dell'istituzione scolastica e di garantire il rapporto con il pubblico e con i fornitori.
- d) È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza per non più di n° 15 giorni continuativi, per un limite massimo di due mesi nell'intero anno scolastico, fermo restando la necessità di svolgere il lavoro in presenza nei periodi di maggior carico lavorativo, a titolo esemplificativo: inizio e fine anno scolastico, periodo delle iscrizioni, Esami di Stato, ecc..
- e) L'accordo individuale ha la durata massima di un anno scolastico e deve essere richiesto con istanza indirizzata al dirigente scolastico entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, stipulato entro il termine massimo del 15 ottobre.

- f) Nel caso in cui il dipendente richieda anche per l'anno scolastico successivo di usufruire del lavoro da remoto, l'Amministrazione garantirà la rotazione, riservando la priorità alle nuove istanze.
- g) La strumentazione tecnologica può essere fornita dall'Istituzione Scolastica. Il lavoratore deve dichiarare di essere in possesso di adeguata connessione per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- h) Il lavoro da remoto può essere svolto nella sola forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione.
- i) Durante lo svolgimento delle attività lavorative il dipendente è contattabile sia telefonicamente, sia tramite posta elettronica che tramite piattaforma GMeet.

Premesso che l'istanza può essere accolta là dove ricorrano i seguenti requisiti:

- esperienza consolidata nell'esecuzione di compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure e autonomia operativa maturata nell'arco del triennio precedente nell'ambito di codesta Istituzione scolastica ;
- capacità di utilizzo autonomo dei software e delle piattaforme digitali ministeriali e gestionali utilizzati dall'istituzione scolastica nell'arco del triennio precedente di codesta Istituzione scolastica ;
- avere assolto agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alla formazione VDT;

il personale potrà accedere al lavoro a distanza secondo le seguenti precedenze:

- a. lavoratori disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992*
- b. lavoratori fragili individuati ai sensi del D.M. n. 4/2022*
- c. lavoratori con figli disabili*
- d. lavoratori con figli fino a 12 anni di età (a parità di condizione, la priorità sarà assegnata a lavoratori con un numero maggiore di figli e con figli nella fascia d'età 0-6).*

A parità di condizioni, sarà prevista la rotazione tra gli aventi diritto, fermo restando il limite massimo di due mesi nell'intero anno scolastico frazionabile in periodi non superiori ai 15 giorni continuativi (lettera b del presente documento).

Con riferimento alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out* (art. 30, c. 9, lettere b4)) si rappresenta quanto segue:

al fine di prevenire situazioni di isolamento e di favorire il senso di appartenenza e la motivazione, sono garantiti il costante collegamento tra il personale dell'istituzione scolastica e i lavoratori a distanza, conformemente a quanto stabilito nel DVR; un flusso comunicativo chiaro; la circolazione delle informazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena Gavagnin